



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 30
DEL 19.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2013.

L'anno DUEMILATREDICI, addì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESE SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
9	1

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Determinazione aliquote I.M.U. per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha istituito in via anticipata e sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissando al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta stessa;

Considerato che con il citato art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, vengono introdotte ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili indicati all'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Dato atto altresì che, in base a quanto previsto dal citato art. 13, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Dato atto che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, individua per ogni categoria di beni immobili assoggettati all'imposta, i criteri per il calcolo della imposta effettivamente dovuta e la possibilità per il Comune di intervenire con apposita deliberazione, stabilendo limiti massimi di incremento e di riduzione dell'imposta rispetto all'aliquota base indicata dall'articolo stesso;

Rilevato inoltre che l'imposta municipale propria dovrà essere versata in parte al Comune ed in parte allo Stato, evidenziando in proposito che:

- le maggiorazioni dell'imposta andranno a beneficio esclusivo del bilancio del Comune;
- le riduzioni di imposta troveranno applicazione solo per la quota dovuta al Comune in quanto allo Stato dovrà essere in ogni caso versato l'importo calcolato con l'aliquota base;
- i proventi derivanti dall'imposta dovuta per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali strumentali saranno di spettanza esclusiva dei comuni;

Visto il decreto legge 21.5.2013 n. 54, convertito in legge 18.7.2013 n. 85, con il quale è stato stabilito all'art. 1 che "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospesa per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali;

Dato atto che il successivo comma 2 prevede che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare deve essere attuata entro il 31 agosto 2013;

Visto il successivo decreto legge 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n. 124, il quale stabilisce all'art. 1 che non è dovuta per l'anno 2013 la prima rata dell'Imu per gli immobili elencati nel citato art. 1 del D.L. n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013;

Dato atto che, alla data attuale, non è stato emanato alcun provvedimento legislativo espresso che detti disposizioni in merito al pagamento della seconda rata dell'Imu per le categorie di immobili sopra elencati, benché da più parti venga data per acquisita la volontà governativa di non ritenere dovuta nemmeno la seconda rata;

Ravvisata la opportunità in ogni caso di confermare anche per il corrente anno 2013 il mantenimento delle aliquote Imu nella misura base per tutti gli immobili assoggettabili all'imposta, nella consapevolezza che ciò comporta difficoltà per il comune al fine di garantire gli equilibri del bilancio, ma altrettanto consapevoli della necessità di non incidere ancor più pesantemente sui bilanci famigliari in un momento di grande difficoltà e ristrettezze economiche in cui versano il paese e le famiglie;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli sei, contrari zero, astenuti 3 (Caccia, Salsa, Angioni) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2013 le aliquote per il calcolo della imposta municipale propria, stabilite per l'anno 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3.5.2012, e così sinteticamente riassumibili:

Gruppo catastale	Aliquota base	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	0,40 Detrazioni: € 200,00 su base annua; € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,76
B C1 C/3 C/4 C/5	0,76	0,76
D fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2	0,2
D	0,76	0,76
Terreni agricoli	0,76	0,76
Terreni edificabili	0,76	0,76

Di dare atto che le aliquote Imu per le categorie catastali individuate con l'art. 1 del D.L. 21.5.2013 n. 54, convertito in legge 18.7.2013 n. 85 e dell'art. 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102, convertito in legge 28.10.2013 n. 124 troveranno applicazione solamente in mancanza di nuove disposizioni legislative che escludano, per l'anno 2013 e per i suddetti immobili, l'assoggettamento al tributo Imu anche relativamente alla seconda rata;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la sua pubblicazione sul suo sito informatico, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 224, sostituendo tale procedura il precedente obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale già previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 30 del 19.11.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione, n. 30 del 19.11.2013 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

☒ favorevole

☐ sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbaglia Ivana -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/11/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 21/11/2013

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

